



Prot.988 del 17/01/2026

Tortolì, 27 gennaio 2026

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE TIROCINIO FORMATIVO / FORMAZIONE SCUOLA LAVORO

TRA

L'Istituto Tecnico Professionale "IANAS", C.F. 91003750915 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Are, nato a Nuoro il (xxxxxxx) domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Tecnico Professionale "IANAS", con sede a Tortolì in via Santa Chiara, di seguito denominato

ISTITUTO PROPONENTE

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.4 dell'Ogliastra, di seguito denominata anche "**ASL Ogliastra**" con sede legale in Lanusei, Via Piscinas n.5 , cap.08045 , C.F. e P. IVA 01620420917, nella persona del Direttore Generale Dott. **Andrea Fabbo**

PREMESSO

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, il tirocinio formativo/fsl costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di tirocinio formativo/fsl sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- tirocinio formativo/fsl è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 n. 119,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

L'Ente ospitante **Asl Ogliastra** su proposta dell'Istituzione scolastica interessata, è disponibile ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue strutture, studenti iscritti presso l'istituzione scolastica al corso di Operatore Socio Sanitario per attività di tirocinio formativo/fsl per la durata di ore 120. La progettazione di tali percorsi si baserà sull'analisi dei bisogni formativi nel territorio e sulla loro correlazione con il Piano dell'Offerta Formativa. L'accoglienza degli studenti, che non costituisce rapporto di lavoro, sarà subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso.



L'attività di formazione ed orientamento del percorso tirocinio formativo/pcto è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo di cui al precedente articolo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in tirocinio formativo/fsl è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di tirocinio formativo/fsl è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 n. 119,

Art. 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di tirocinio formativo/pcto e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di tirocinio formativo/pcto, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di tirocinio formativo/pcto, da parte dello studente coinvolto;

- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di tirocinio formativo/pcto, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- **verificare**, anche grazie alla funzione di raccordo del tutor interno, che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli studenti ammessi in una struttura esterna e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa e che sia presente il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- informa la Direzione dei Servizi Socio Sanitari e l'aggiorna sull'attività svolta;
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio formativo/fsl;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne • pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo
- verifica che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli studenti ammessi in una struttura esterna e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa e che sia presente il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor

formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo/fsl il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L' Istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- I tirocinanti, il tutor scolastico e l'istituzione scolastica faranno riferimento alla Direzione del Presidio nella persona del Dott. Ferrai per qualsiasi comunicazione inerente il tirocinio.

Art.6

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di tirocinio formativo/pcto , nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
2. b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
3. c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
4. d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
5. e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, e ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta delle parti con preavviso di tre mesi, secondo le forme di legge.

E in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Per l'attività di tirocinio formativo/fsl il recesso riferito al singolo percorso deve essere comunicato all'altra Parte e allo Studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Art. 8

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti

degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" ed il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

Art. 9

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi vertenza derivante dall'esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia la competenza sarà del Foro di Lanusei.

L'Istituto Proponente

Pasquale Are



per la Asl Ogliastro

Dott. Andrea Fabbo